

SENT. 46/2014 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai seguenti giudici:

dott. Ivan DE MUSSO	Presidente
dott. Enrico TORRI	Consigliere
dott. Stefano PERRI	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 73070 del registro di segreteria, promosso ad istanza del Magistrato relatore presso la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio nei confronti dell'agente contabile:

AGENZIA IPPICA WINNER-4094., agente contabile della riscossione, concessionaria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato per concorsi pronostici su base sportiva e scommesse sportive a totalizzatore nazionale, esercizio 2008, non comparsa;

Visto l'atto introduttivo del giudizio, e tutti gli altri documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 19 dicembre 2013, con l'assistenza del segretario dott. Fucci Antonio, il magistrato relatore Consigliere dott. Stefano Perri, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore generale dott. Antonio Giuseppone;

FATTO

Con relazione del 28 maggio 2013, il magistrato relatore sui conti giudiziari erariali presso la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio ha chiesto, ai sensi dell'articolo 30, 2^a comma, del R.D. 1038/1933, l'adozione di una pronuncia collegiale in merito ad alcune anomalie che sono state riscontrate nella rendicontazione prodotta dalla società convenuta, per l'esercizio 2008, nella sua qualità di agente contabile della riscossione per conto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato per la raccolta del gioco in materia di concorsi pronostici su base sportiva, scommesse sportive a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli e di scommesse ippiche.

La problematica è comune a numerosissime società concessionarie che, per

gli esercizi 2006-2010, hanno reso le predette contabilità allo stesso modo e con l'evidenziazione delle medesime criticità, per cui il Magistrato relatore ha ritenuto di investire la Sezione di un caso pilota per l'indicazione di criteri omogenei di compilazione di dette rendicontazioni al fine di poter successivamente procedere all'esame delle stesse.

Preliminarmente si osserva che, in ordine alle suddette rendicontazioni, il competente Ufficio di controllo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato ha ritenuto di non poter apporre il visto di parifica, deducendo che la posta contabile indicante l'incasso netto da versare non era verificabile in alcun modo, non essendo possibile avere documentazione giustificativa della stessa. A tal proposito, la struttura di controllo interna ha osservato che il dato contabile dovrebbe risultare dalla differenza tra l'incasso lordo del concessionario e la somma di più voci tra cui l'aggio trattenuto dai punti vendita e dal concessionario e le vincite immediatamente corrisposte dal concessionario inferiori ai tremila euro, addendi questi in alcun modo verificabili.

Inoltre, si è evidenziato che anche il successivo versamento in tesoreria delle somme riscosse negli appositi tre capitoli di bilancio 190 191 e 192 del Ministero dell'economia e delle finanze era avvenuto in forma aggregata e non distintamente per singola società concessionaria, per cui nessuna verifica poteva essere disposta.

L'istruttoria svolta dal Magistrato relatore ha consentito di appurare l'effettivo svolgersi del flusso finanziario: è risultato che la posta contabile dell'incasso netto da versare, come tutte le altre presenti nel prospetto di rendicontazione inviato, vengono materialmente indicate dalla stessa Amministrazione concedente che ricava, a sua volta, tali dati direttamente dal totalizzatore nazionale, struttura informatica centralizzata a cui sono necessariamente connesse tutte le apparecchiature di gioco delle società concessionarie.

In sostanza, la rendicontazione sottoscritta dall'agente contabile viene predisposta dall'Amministrazione concedente: la società concessionaria versa gli importi indicati su un conto corrente intestato alla stessa Amministrazione che provvede successivamente a fare tutti i versamenti tra cui anche quello di pertinenza dell'erario dello stato.

A giudizio del Magistrato relatore, questa modalità di gestione comporta necessariamente che sia la società concessionaria sia l'Ufficio competente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato rivestano entrambe la qualifica di agenti contabili della riscossione e, in particolare, che la società concessionaria sia l'agente contabile secondario che provvede, per conto dell'Amministrazione concedente, ad assicurare la raccolta delle somme giocate, mentre l'Ufficio dei monopoli di stato sia l'agente contabile principale che provvede a ripartire le somme incassate dalla concessionaria e a versare la quota erariale sottoforma di imposta unica.

In pratica, secondo il Magistrato relatore, la rendicontazione prodotta dovrebbe essere sottoscritta dall'agente contabile principale (Ufficio di AAMS), corredata della documentazione giustificativa delle poste contabili e dei conti giudiziali degli agenti contabili secondari (società concessionarie) come dettagliatamente descritto nella relazione introduttiva del giudizio.

Secondo il Magistrato relatore, però, tale soluzione comporta una discrasia con quanto affermato dalle SS.RR. nel parere n. 2/2010 reso sul modello di conto giudiziale per questa tipologia di gioco, dove si legge che la società concessionaria è agente contabile della riscossione tenuta alla riscossione della giocata, al pagamento delle vincite e al versamento del prelievo erariale unico, attività quest'ultima che, invece, viene svolta direttamente dall'Amministrazione concedente.

Per la presente udienza, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato ha fatto pervenire una nota nella quale ha, in via preliminare, tenuto a precisare che l'obbligo di deposito del conto giudiziale da parte di queste società concessionarie di gioco sia stato reso concretamente effettivo solo a partire dall'esercizio 2010 e che, comunque, agenti contabili di questa attività di gioco sono state sempre ritenute le sole società concessionarie come, peraltro, affermato nel parere n. 2/2010 reso dalle SS.RR. di questa Corte.

Nel merito, l'Amministrazione ha, da un lato, sostenuto la concordanza dei dati contabili contenuti nel prospetto della società concessionaria e in quello derivante dal totalizzatore nazionale, anche se poi ha ammesso che il conto giudiziale è stato effettivamente compilato in modo non corretto da

parte del concessionario. Ha allegato, altresì, copia dei bonifici di versamento operati dal concessionario, sostenendo che i medesimi non sono effettuati in forma aggregata ma per singolo capitolo del bilancio statale.

L'Amministrazione ha osservato, altresì, che il versamento operato dal concessionario sul conto corrente 20050 di AAMS “.. costituiva già di per sé l'acquisizione ad erario del denaro pubblico, mentre il successivo riversamento ai capitoli suindicati operato da AAMS, null'altro era che una mera operazione interna allo stesso bilancio statale.”

Ha, comunque, dichiarato che, a decorrere dal 2013, a seguito della istituzione della contabilità speciale n. 5736 per la gestione dei giochi in parola, si possa addivenire ad una compilazione del conto giudiziale così come prospettata dal consigliere relatore.

La società concessionaria non è comparsa e non ha fatto pervenire memoria.

Alla pubblica udienza, il Procuratore regionale ha concluso, riportandosi a quanto contenuto nel parere delle SS.RR. n. 2/2010 ove si riconosce espressamente che l'obbligo della resa del conto giudiziale è della società concessionaria, fermo restando che la modalità di rendicontazione proposta dal Magistrato relatore possa comunque essere accolta a decorrere dall'esercizio 2013.

DIRITTO

Il Collegio ritiene doveroso precisare che oggetto del presente giudizio è quello di dare risposta in via pregiudiziale ai quesiti formulati nella relazione istruttoria del Magistrato addetto all'esame dei conti giudiziali erariali presso questa Sezione giurisdizionale, in modo da consentire successivamente l'esame delle contabilità di tutte le numerose concessionarie pervenute per gli esercizi 2006-2010.

Passando ad esaminare il merito delle questioni sottoposte dal magistrato relatore, il Collegio ritiene che la rendicontazione prodotta dalla società concessionaria debba necessariamente essere integrata per poter configurare assolto l'obbligo di resa del conto giudiziale.

Si osserva, preliminarmente, che la società in questione riveste la qualifica di agente contabile della riscossione, tenuta al versamento di quanto

riscosso e, quindi, delle somme derivanti dalla gestione del gioco che la medesima è autorizzata a svolgere per conto dell'Amministrazione concedente. Sul punto può dirsi consolidato l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nelle ordinanze del giugno 2010.

Allo stesso modo si sono pure espresse le SS.RR. di questa Corte nel parere n. 2 del 24 maggio 2010 dove, tuttavia, il Collegio conclude affermando “ .. rileva forme di scritturazione che dovrebbero consentire una più efficace rilevazione dei flussi finanziari relativi alla gestione dei giochi in argomento”.

Tale ultimo inciso, a giudizio di questo Collegio, lascia intendere come il modello sottoposto all'esame del superiore organo giurisdizionale potesse e dovesse essere suscettibile di integrazione per una migliore conoscenza dei flussi finanziari sottesi ai dati contabili evidenziati.

Pertanto, le osservazioni del Magistrato relatore non debbono essere viste come contrastanti con i contenuti del parere reso, quasi a voler mettere in discussione la validità dell'analisi compiuta dal superiore Consesso, ma soltanto come indicazioni necessarie per giungere ad una più esatta comprensione ed illustrazione del fenomeno gestorio.

La descrizione dell'attività di raccolta delle somme giocate come operata da parte della società concessionaria, nonché del pagamento delle vincite inferiori al limite di €. 3000,00, della trattenuta operata a titolo di aggio, e del successivo versamento presso il conto corrente n. 20050 dell'Amministrazione concedente, sono tutti elementi che non possono non conferire a tale soggetto la qualifica di agente contabile della riscossione, come tale tenuto alla riscossione delle somme di denaro la cui rappresentazione scaturisce direttamente dal proprio sistema informatico collegato con il totalizzatore nazionale, struttura operativa centralizzata alla quale risultano necessariamente collegati tutti i sistemi informatici delle società concessionarie, in considerazione del fatto che detta connessione è condizione imprescindibile per l'esercizio dell'attività di gioco.

La successiva attività di versamento delle somme incassate nella quota prestabilita normativamente a favore dell'erario che, nella figura dell'agente contabile della riscossione costituisce momento finale

altrettanto qualificato ed indispensabile della propria attività, nella fattispecie in esame, viene ad essere materialmente svolta dall'Amministrazione concedente.

E' stato, infatti, appurato dal Magistrato relatore e confermato dalla stessa Amministrazione autonoma dei monopoli di stato nella nota da ultimo inviata, che la società concessionaria versa l'incasso netto delle somme giocate su un conto corrente, n. 20050, intestato alla stessa Amministrazione concedente che, in tal modo, viene a completare l'attività dell'agente contabile della riscossione con il successivo versamento all'erario della quota spettante normativamente; cosicchè l'attività propria dell'agente contabile della riscossione si presenta suddivisa in due segmenti di attività, il primo svolto dalla società concessionaria, il secondo svolto dall'ufficio dell'Amministrazione concedente competente al versamento della quota erariale.

Entrambi i soggetti svolgono, quindi, attività di maneggio di denaro pubblico e, come tali, sono da considerarsi entrambi agenti contabili.

In considerazione, però, della finalità principale dell'attività di riscossione di denaro che è proprio quella di assicurare un introito alle casse erariali, ne consegue che l'ufficio dell'Amministrazione concedente debba considerarsi agente contabile della riscossione principale mentre la società concessionaria agente contabile della riscossione secondario, alla stessa stregua di come giuridicamente si svolge l'attività tra un soggetto delegante e un soggetto delegato. Entrambi contribuiscono allo svolgimento della funzione, anche se il soggetto delegante si avvale dell'opera del soggetto fiduciario delegato del quale fa propri i risultati dell'attività svolta.

La ricostruzione qui fornita, come è evidente, non toglie alcun valore ai principi contenuti nel parere delle Sezioni Riunite sopra ricordato ma lo integra proprio in ciò che era risultato mancante: la società concessionaria resta agente contabile della riscossione tenuta, quindi, alla presentazione di una sua rendicontazione giudiziale all'Amministrazione concedente con i dovuti e prescritti giustificativi di entrata, mentre l'ufficio dell'Amministrazione concedente, deputato al versamento della relativa quota di pertinenza erariale, si farà carico della compilazione di una sua

rendicontazione che assommerà ai propri giustificativi di versamento anche quelli trasmessi dalla società concessionaria competente alla riscossione.

Ovviamente le responsabilità amministrative connesse allo svolgimento delle singole attività di riscossione e di versamento restano proprie del soggetto che materialmente le ha compiute, mentre ai fini del scarico contabile questa Corte provvederà a verificare il solo conto giudiziale dell'agente contabile principale che, come già detto, dovrà avere, come documentazione giustificativa, oltre a quella propria relativa ai versamenti effettuati, anche tutti i sub conti giudiziali delle società concessionarie deputate alla riscossione con i relativi giustificativi di entrata dei quali l'Amministrazione concedente avrà provveduto preventivamente a riscontrarne la concordanza, allegando una schermata del totalizzatore nazionale che rendiconta, per ogni concessionario, l'incasso complessivo e il suo sviluppo.

La soluzione proposta dal Magistrato relatore e accolta dal Collegio di formazione di un unico conto giudiziale dell'agente contabile principale distinto per tipologia di gioco e per esercizio finanziario, con funzioni di raccordo delle contabilità di tutti i sub agenti contabili secondari, risponde peraltro, all'esigenza amministrativa di una gestione centralizzata di queste tipologie di gioco che si svolgono con l'imprescindibile presenza di un collegamento telematico dato dal totalizzatore nazionale.

In sostanza, l'esistenza di una struttura centralizzata che consente l'esercizio del gioco lecito da parte delle società concessionarie per il tramite di apparecchiature dislocate nei molteplici punti vendita siti sul territorio nazionale dovrebbe, da un lato, facilitare l'individuazione di momenti di criticità del sistema con l'immediata segnalazione di guasti o di mal funzionamento delle apparecchiature e, dall'altro, permettere i necessari monitoraggi periodici e verifiche straordinarie sull'attività delegata di riscossione della società concessionaria, il tutto documentabile con verbali di verifica da allegare al conto giudiziale a dimostrazione del corretto svolgimento dell'attività di raccolta delle somme derivanti dal gioco lecito.

il Collegio è, pertanto, convinto che un'attività di rendicontazione strutturata secondo quanto suggerito dal Magistrato relatore possa

garantire, inizialmente alla stessa Amministrazione autonoma dei monopoli di stato e subito dopo a questa Sezione giurisdizionale, un controllo più diretto ed immediato dei flussi finanziari sottesi all'attività di gioco in linea con quanto rilevato dalle SS.RR. di questa Corte, favorendo l'emersione di fenomeni di evasione molto ricorrenti in questo settore di attività.

Ne consegue che la società concessionaria, nella sua qualità di agente contabile secondario, dovrà rendicontare all'Amministrazione concedente, l'incasso complessivo annuo, distinto per esercizio e tipologia di gioco, allegando come documento dimostrativo un estratto del suo sistema informatico. Anche per le vincite pagate dal punto vendita, adempimento indicato nel conto della concessionaria, dovrà essere allegata come prova l'estratto del sistema informatico del concessionario. Nello scarico dovranno essere evidenziati tutti i versamenti fatti sul conto corrente n. 20050 di AAMS.

Tale conto dovrà essere sottoscritto dall'agente contabile, approvato da AAMS e parificato dalla struttura di controllo interno nonché corredato dalla documentazione probatoria indicata: esso costituirà l'allegato principale del conto giudiziale dell'agente contabile primario.

Il conto giudiziale che AAMS (agente contabile primario) dovrà presentare si compone essenzialmente delle seguenti voci:

- 1) l'incasso complessivo che deve corrispondere con il totale di tutti gli incassi complessivi presenti nei subconti degli agenti contabili secondari;
- 2) l'incasso netto da riscuotere che deve corrispondere con il totale di tutti gli incassi netti da versare come risultanti dai subconti degli agenti contabili secondari;
- 3) le somme riscosse da AAMS nella gestione attuale che deve corrispondere con il totale delle somme versate dagli agenti contabili secondari;
- 4) le somme rimaste da riscuotere da AAMS nella gestione attuale che deve corrispondere con il totale di tutte le somme ancora da versare dagli agenti contabili secondari;
- 5) il versamento della percentuale dell'imposta unica distinta per ogni tipologia di gioco appositamente documentato.

Sarà, altresì, necessario acquisire da AAMS un elenco in formato Excel che riepiloghi tutti i movimenti dei suddetti agenti contabili secondari, distinti per tipologia di gioco ed esercizio finanziario.

Come documentazione da allegare al conto dell'agente contabile principale, oltre ai subconti con relativi allegati degli agenti contabili secondari, occorrerà produrre un prospetto del totalizzatore nazionale riferito alla singola società e la quietanza di versamento dell'imposta distinta per capitolo di entrata.

Si dispone, pertanto, la restituzione, per il tramite dell'Amministrazione concedente, di tutte le rendicontazioni delle società concessionarie finora pervenute, con obbligo di provvedere ad una ricompilazione delle stesse secondo le modalità suindicate e corredate della documentazione giustificativa.

PQM

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, dispone in ordine alle anomalie riscontrate nella relazione del magistrato istruttore nei sensi di quanto più ampiamente contenuto in motivazione.

Ordina la restituzione delle rendicontazioni prodotte relative agli esercizi 2006-2010 alle società concessionarie per il tramite dell'Amministrazione concedente.

Nulla per le spese, in considerazione della particolarità del procedimento e della novità della materia trattata.

Così provveduto in Roma nella camera di consiglio del 19 dicembre 2013.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Stefano PERRI

F.to Ivan DE MUSSO

DEPOSITO DEL 13.01.2014

P. IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

GIUDIZI DI RESPONSABILITA'

F.TO DOTT. LUIGI DE MAIO